

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sul Documento di economia e finanza 2019 (DEF) e relativi allegati. Repertorio atti n. 41 del 9 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Nella odierna seduta del 9 maggio 2019:

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 il quale, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, ha istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato;

VISTO l'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 e successive modificazioni il quale ha disposto che gli strumenti della programmazione sono:

- a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
- c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno:
- e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
- f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;
- g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato;

VISTO il successivo comma 3 del medesimo articolo il quale ha stabilito che i documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a). Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano sugli obiettivi programmatici e sulle strategie di politica economica in esso contenute; dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il PNR saranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile;

VISTA la nota 69826 del 15 aprile 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, il Documento di economia e finanza 2019 (DEF) ed i relativi allegati, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile 2019, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza permanente;





CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota 69826 del 15 aprile 2019, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, il Documento di economia e finanza 2019 (DEF) ed i relativi allegati, approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile 2019, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza permanente;

CONSIDERATO che il testo del Documento in argomento è composto dalle seguenti tre sezioni: Sezione I: programma di stabilità dell'Italia; Sezione II: analisi e tendenze di finanza pubblica con allegata nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali; Sezione III: programma nazionale di riforma (PNR) e dai seguenti allegati: rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica; le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome; relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (articolo 2, comma 9, della legge n. 39/2011); relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 2, commi 569-574, della legge n. 244/2007); relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate; relazioni sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri del ciclo 2018-2020;

CONSIDERATO che detto provvedimento è stato inviato, con nota n. 0006283 del 18 aprile 2019, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno consegnato un documento (All.A), evidenziando taluni punti programmatici quali la necessità di incentivare e velocizzare la realizzazione degli investimenti pubblici anche tramite la semplificazione delle procedure amministrative, la salvaguardia integrale dei trasferimenti alle Regioni, innanzitutto per quanto concerne il tema delle politiche sociali, la possibilità di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.247/2017 e n. 101/2018 già dall'anno 2020, l'urgenza di raggiungere un accordo per il nuovo Patto per la salute 2019-2021;

- l'ANCI ha consegnato un documento (All.B), sottolineando alcune proposte quali la necessità di un tavolo di confronto in materia di Fondo di solidarietà comunale, di predisporre di una normativa sulla contabilità economico-patrimoniale specifica per i piccoli Comuni e di

prevedere una migliore utilizzazione degli avanzi di amministrazione;

- l'UPI ha consegnato un documento (All.C), in cui viene auspicato un impulso agli investimenti pubblici in particolare per numerosi progetti già cantierabili da parte delle Province e il riconoscimento del loro ruolo nelle materie di propria competenza assegnando le risorse destinate alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiore ed agli interventi sulle infrastrutture viarie provinciali;

CONSIDERATO che il Governo ha assicurato la positiva valutazione delle richieste formulate dalle Regioni e dagli Enti locali;





ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sul Documento di economia e finanza 2019 (DEF) e relativi allegati, trasmesso, con nota n. 69826 del 15 aprile 2019, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

RR

II Segretario Cons. Eugenio Gallozzi

PROPERTY OF

Il Presidente Sen. Erika Stefani

40

9 melpo 2013 Odolles



CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SUL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019 (DEF) E RELATIVI ALLEGATI

Sommario

Introduzione e sintesi	3
La dinamica degli investimenti locali e le prospettive di rilancio	6
Le manovre finanziarie e le tensioni di parte corrente	. 10
Ristrutturazione del debito comunale	. 12
Entrate proprie e riforma della riscossione locale	. 12
Crisi finanziarie e riforma del Tit. VIII del TUEL	. 14
Semplificazioni	. 15
Contabilità economico patrimoniale	. 15
Il Fondo di solidarietà comunale e la perequazione	. 16
La perequazione orizzontale. Le differenze con le prescrizioni della Legge delega n. 42/2009	. 17
Le prospettive dei Livelli essenziali di prestazioni (LEP) nella metodologia attuale di fabbisogni standard	. 18
L'orizzontalità del meccanismo di finanziamento	. 21



Introduzione e sintesi

Il comparto dei Comuni italiani ha resistito con fatica alla più acuta crisi degli ultimi settant'anni. I Comuni sono passati attraverso una riduzione di risorse senza precedenti, gli incessanti cambiamenti del regime delle entrate proprie, l'introduzione di riforme strutturali non sempre implementate con la necessaria gradualità, riportando oggi risultati complessivi apprezzabili che non comportano aggravi per la finanza pubblica, mentre altri settori in particolare centrali continuano a contribuire alla formazione di maggior debito.

L'abbandono del patto di stabilità e poi del saldo di competenza, quali obblighi aggiuntivi di gestione in pareggio dei bilanci, consente di archiviare l'epoca del doppio binario della contabilità, che ha impegnato generazioni di operatori finanziari locali e centrali in un complesso e spesso irrazionale sistema di regole, vincoli e sanzioni. D'altra parte, l'introduzione della nuova contabilità e del nuovo Codice degli appalti hanno introdotto, da un lato, regole finanziarie ordinarie più severe che comportano restrizioni nell'impiego delle risorse per fasce significative di enti e, dall'altro, un aumento degli adempimenti nell'acquisizione di beni e servizi che hanno rallentato i processi di spesa e non hanno favorito la pronta ripresa degli investimenti.

Nel complesso, dunque, il sistema dei Comuni ha sopportato e attivamente promosso un percorso di convergenza verso una gestione delle proprie risorse coerente con gli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di dimensione che di composizione interna, nonché verso una maggior incisività nell'utilizzo dei propri margini disponibili, in primo luogo gli avanzi accumulati, per una nuova fase di investimenti pubblici locali.

La dinamica degli investimenti sta finalmente mostrando più stabili segnali di ripresa: +16% e + 14% in termini di cassa, rispettivamente nell'ultimo semestre 2018 e nel primo semestre 2019 rispetto ai periodi omologhi dell'anno precedente. Si tratta di un andamento incoraggiante, che però non deve portare a sottovalutare l'importanza di un costante apporto di risorse esterne, statali e regionali, ad integrazione dei margini propri degli enti che sono consistenti ma non uniformemente diffusi nelle diverse aree territoriali, nonché di una mirata azione di semplificazione procedurale che consenta di ridurre la distanza tra progettazione degli interventi e realizzazione delle opere, a partire da meccanismi di programmazione degli interventi ed assegnazione delle risorse più snelli e caratterizzati da regole tendenzialmente uniformi e stabili. Su questi punti il DEF riporta impegni di rilievo, la cui attuazione deve essere il più possibile ravvicinata. Un segnale negativo va segnalato con riferimento alla decisione inaspettata nell'ambito della Legge di bilancio, di ridurre di 30 milioni di euro (su 110) i fondi di sostegno alla progettazione degli enti locali stanziati per il triennio 2018-20.

Il cd "Bando periferie", attivato tra il 2017 e il 2018, consente l'impiego di ingenti risorse pubbliche e private (quasi 3 mld. di euro su scala pluriennale) nella riqualificazione urbana, un campo di particolare rilievo per l'intero Paese. Dopo il blocco intervenuto nel corso del 2018, la legge di bilancio ha recepito gran parte dei contenuti dell'accordo di Conferenza unificata del 18 ottobre 2018, con cui è stata ripristinata l'efficacia delle convenzioni relative alla seconda tranche del programma. È ora necessario accompagnare la ripristinata copertura degli investimenti con la necessaria flessibilità nell'accoglimento delle riprogrammazioni richieste dagli enti beneficiari, anche in considerazione del tempo trascorso dall'approvazione degli interventi. E' altresì necessario completare l'attuazione dell'accordo consentendo anche agli enti in condizioni di riequilibrio pluriennale ("predissesto") di acquisire risorse mediante ricorso all'indebitamento, adottando le necessarie deroghe alle norme del TUEL.



La spesa corrente, e al suo interno in particolare la spesa per personale dipendente, ha subito un rilevante calo che prosegue anche dopo la fine della stagione dei tagli. In sintesi, si ricorda che al netto dei servizi Rifiuti e TPL, tra il 2010 e il 2017 si registra una contrazione degli impegni di spesa corrente pari al 7,5%, nello stesso periodo la spesa per il personale subisce una contrazione intorno al 16%, mentre la spesa per consumi intermedi risulta in ulteriore calo nel 2018 per circa 700 milioni (-2,4%).

I dati riportati dal DEF 2019 riportano inoltre una significativa riduzione delle anticipazioni di cassa, scese nel 2018 a circa 8,8 mld. di euro rispetto ai 10 mld. del 2017, a testimonianza di una maggior capacità di finanziamento con le risorse proprie disponibili.

Per esigenze di allineamento del volume complessivo della spesa pubblica nel corso dell'iter di approvazione della Legge di stabilità 2019 sono poi state effettuate **diverse** "mini-riduzioni" di risorse destinate agli enti locali su molti capitoli del bilancio dello Stato, senza alcun tipo di concertazione. È opportuno che vengano forniti chiarimenti sulla complessiva distribuzione delle riduzioni e sull'effettivo carattere di "sospensione" nell'erogazione che tali riduzioni dovrebbero avere, secondo dichiarazioni rese dal Governo in sede di Conferenza Stato-Città.

In questo quadro di sostanziale equilibrio, dobbiamo però richiamare l'attenzione sui persistenti problemi di alimentazione delle spese correnti incomprimibili per la fornitura di servizi essenziali, determinatisi con le restrizioni degli scorsi anni e tuttora non risolti. Il sistema della perequazione, tutto centrato sulla redistribuzione di risorse all'interno del comparto comunale senza più alcun contributo dello Stato, si discosta radicalmente dall'impianto costituzionale e dalla legge n. 42 del 2009 (Attuazione del federalismo municipale), ma non garantisce che siano ovunque assicurati i servizi minimi tutelati costituzionalmente, non essendo determinati né finanziati i cosiddetti Livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La prosecuzione del percorso perequativo è strettamente legata, ad avviso dell'ANCI, all'attuazione di questa grave mancanza della nostra legislazione, che deve vedere una congrua inserzione di risorse statali.

Come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, i Comuni sono enti di carattere universalistico il cui scopo principale è la fornitura di servizi alle collettività amministrate. Questa missione, unitamente al ruolo pur decisivo di sostegno agli investimenti pubblici, è stata messa a dura prova dal contributo richiesto al comparto per la stabilizzazione strutturale della finanza pubblica, al cui perseguimento ha già responsabilmente contribuito negli anni più duri della crisi. È essenziale assicurare condizioni di maggiore solidità finanziaria anche sotto il profilo delle risorse correnti, per l'ordinato svolgimento delle funzioni fondamentali. Sono tuttora numerosi gli oneri impropri non ristorati a carico dei Comuni: dalle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari rimborsati solo parzialmente e con rateazione addirittura trentennale, alle spese per il servizio rifiuti delle scuole mai rivalutate da oltre un decennio, agli oneri per le mense scolastiche del personale statale, ai mancati trasferimenti dell'addizionale aeroportuale. A questi si è aggiunto il diniego del ripristino delle risorse tagliate con il dl 66 (per 563 milioni annui), la cui efficacia scadeva nel 2018, che ha costretto l'ANCI a ricorrere al giudice amministrativo.

Le risorse correnti comunali sono poi sottoposte alla pressione di oneri dalla dinamica non controllabile: dai contratti di fornitura del servizio rifiuti al trasporto pubblico locale, fino agli effetti dello sblocco della contrattazione che devono trovare soluzione all'interno dei bilanci locali.

Inoltre, le crisi finanziarie che affliggono un ristretta cerchia di Comuni (sono circa 330 i Comuni in stato di dissesto o predissesto) sono il sintomo di una più ampia

sofferenza indotta dalle politiche di restrizione degli scorsi anni, dall'abolizione dei trasferimenti statali ordinari e dalla loro sostituzione con risorse proprie, non accompagnata da un adeguato sostegno al potenziamento della riscossione locale. Le stesse norme di controllo dei ritardi di pagamento dei debiti commerciali recate dalla legge di bilancio – in realtà, dal 2020, un vero e proprio giro di vite con insostenibili obblighi di accantonamento in caso di inadempienza – sembrano non tener conto dell'esistenza di un'area di sofferenza finanziaria, un'ampia minoranza di enti gravata simultaneamente da scarsi margini finanziari (o disavanzi), forti obblighi di accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per effetto di storiche difficoltà di riscossione, oneri da indebitamento superiori alla media per effetto dei tagli e degli alti interessi dei mutui. Senza interventi urgenti, di tipo sia finanziario che ordinamentale, c'è il serio rischio che le crisi oggi circoscritte si trasformino in un fenomeno di sistema e mettano a repentaglio anche i risultati di risanamento raggiunti dal comparto.

Il caso delle Città metropolitane, infine, appare emblematico del drammatico contrasto tra l'esigenza di un assetto equilibrato, in termini di poteri e di risorse, del nuovo organo di governo locale e la gestione asimmetrica delle politiche di risanamento, che hanno acquisito dagli enti locali un contributo sproporzionato ed iniquo. Le Città metropolitane devono tuttora essere dotate di una struttura di governo adeguata e di risorse commisurate alle funzioni ordinarie e di programmazione e regolazione dei complessi territori cui sono preposte, territori nei quali si collocano competenze, capacità di produzione di ricchezza e punti di attrattività fondamentali per lo sviluppo nazionale e per la competitività internazionale dell'intero sistema economico.

L'ANCI chiede da tempo l'istituzionalizzazione di un comparto autonomo coerentemente con il dettato costituzionale. Deve essere da tutti compreso che si tratta di una riorganizzazione da cui è lecito attendere effetti importanti in termini di interventi di infrastrutturazione ad alto valore aggiunto e con spiccato effetto moltiplicatore, in grado di potenziare la spinta al rilancio degli investimenti. Il destino dei nuovi enti di area vasta deve riflettere il ruolo di motore dell'innovazione e dello sviluppo di aree cruciali per l'intera economia nazionale attraverso scelte che definiscano le funzioni operative e strategiche sulla base di congrue risorse proprie e derivate. Con riferimento a tale ultimo aspetto non si può prescindere da una riforma che ridefinisca il perimetro della fiscalità metropolitana, anche attraverso l'istituzione di un tributo proprio, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

In questi anni sono stati fatti alcuni **passi avanti sulla tenuta finanziaria di parte corrente**, per ultimo nel 2019, sia attraverso la restituzione del taglio ex dl 66/2014 sia con lo sblocco degli avanzi di amministrazione. Ciononostante, la condizione delle Città metropolitane resta critica, in particolare quelle della Regione Siciliana (Palermo, Catania, Messina) che subiscono gli effetti delle incomplete assegnazioni a ristoro di una parte dei tagli subiti, che la Regione Siciliana avrebbe dovuto garantire ai sensi dell'accordo del 23 febbraio 2017.

Il DEF 2019 non sembra riflettere la complessità delle problematiche nelle quali gli enti locali versano, limitandosi ad evidenze ed impegni relativi al solo versante degli investimenti. È auspicabile che nel tempo che ci separa dalla formulazione della manovre per il 2020-22 ci sia un adeguato spazio di confronto politico e tecnico che permetta di delineare soluzioni ed interventi su problematiche di primario rilievo: dalla riduzione del peso del debito, alla riformulazione della perequazione.


La dinamica degli investimenti locali e le prospettive di rilancio

Il ciclo degli investimenti pubblici locali è stato duramente investito dalla crisi economica del Paese. Il razionamento delle risorse attribuite ai Comuni ha infatti inciso sia direttamente, tramite la riduzione dei trasferimenti pubblici in conto capitale, sia indirettamente, con l'impoverimento degli apparati tecnici locali e il conseguente abbattimento delle capacità progettuali interne degli enti. Il Patto di stabilità ha aggiunto ulteriori vincoli, imponendo il conseguimento di consistenti avanzi, poi progressivamente attenuati solo a partire dal 2016. I vincoli finanziari hanno gravato, almeno dal 2011, su un comparto già riportato in equilibrio: per tutto il quinquennio più aspro della crisi (e fino all'attualità), infatti, i risultati annuali del comparto comunale contribuiscono alla riduzione dell'indebitamento pubblico nazionale.

La gradualità, forse eccessiva, con la quale sono stati via via abbandonati i vincoli finanziari aggiuntivi si è accompagnata però con l'applicazione di importanti (e gravose) riforme che hanno determinato nuove problematiche operative, contribuendo ad ostacolare l'auspicata ripresa degli investimenti locali. L'avvio della riforma contabile (2015) e il nuovo Codice degli appalti pubblici (2016) hanno reso necessari adattamenti e riorganizzazioni nei settori finanziari e tecnici dei Comuni, nonché nei rapporti interamministrativi, con rallentamenti nei processi di spesa i cui effetti di freno agli investimenti locali non sono ancora interamente smaltiti.

La figura seguente mostra l'andamento nel periodo 2010-2017 degli investimenti comunali nelle macroaree territoriali. È evidente il crollo generale in termini sia di impegni che di pagamenti, i cui livelli tendono a dimezzarsi in tutte le grandi aree territoriali, meno al Nord grazie ai recenti segnali di ripresa e con qualche più vivace andamento intermedio, dovuto prima agli spazi finanziari aggiuntivi appositamente riconosciuti per abbattere il fenomeno dei ritardi di pagamento (dl n. 35 del 2013) e successivamente alla chiusura, nel 2015, del ciclo di programmazione e rendicontazione dei fondi europei 2017-2013.

Fig. 1. Dinamica degli investimenti fissi lordi nei Comuni Impegni e pagamenti in miliardi di euro. Anni 2010-2017




Fonte: elaborazioni Ifel su dati Certificati consuntivi di bilancio



Tuttavia, come mostrano anche i più recenti dati di cassa, le prospettive di rilancio rimangono solide. La valutazione delle risorse disponibili per finanziare investimenti, elaborata dall'IFEL per l'insieme dei Comuni italiani alla luce delle regole finanziarie introdotte dalla Legge di bilancio 2019 anche a seguito delle sentenze 247/2017 e 101/2018 della Corte costituzionale, porta alla quantificazione di un significativo surplus disponibile in un orizzonte pluriennale (su scala nazionale pari a 13 miliardi di euro), basato sulla stima di tre componenti: il fondo pluriennale vincolato (FPV) nel quale si concentrano le risorse a realizzabilità più ravvicinata, gli avanzi sostenuti da una coerente dimensione della cassa e i contributi statali o regionali già ripartiti (assegnati o in via di assegnazione).

Nel complesso (figure 2 e 3), le informazioni riportate individuano il Nord quale ambito territoriale particolarmente beneficiato dallo scenario delineato, tuttavia anche le altre aree geografiche - soprattutto il Mezzogiorno, che in parallelo continuerà a beneficiare di ingenti contributi comunitari - potranno rivestire un peso di un certo spessore nella ripresa degli investimenti pubblici locali. La composizione del surplus per fonte di finanziamento mostra la prevalenza nel Nord delle quote afferenti al FPV (48%) e agli avanzi applicabili (62%). Al contrario, le risorse recentemente assegnate dallo Stato finanziano in misura più accentuata - si osservino anche i rispettivi dati pro capite - le zone del Mezzogiorno e del Centro, svolgendo quindi una funzione di parziale riequilibrio territoriale La presenza di forti distanze nelle dotazioni finanziarie disponibili - qui evidenziata tramite un confronto regionale ma in realtà piuttosto diffusa anche all'interno di ciascun ambito locale - segnala infine l'esigenza di armonizzare i canali di finanziamento degli investimenti in modo articolato e coerente con le diverse condizioni territoriali in tutte le aree del Paese, anche al fine di promuovere strategie di coordinamento e razionalizzazione degli interventi, funzionali alla definizione di programmi condivisi anche in ambiti di area vasta.


Fig. 2. Surplus della capacità di spesa per investimenti comunali Distribuzione per area e regione di appartenenza. Valori percentuali e pro capite



Fonte: elaborazioni Ifel su dati Certificati consuntivi di bilancio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mef, Mint e Miur



Fig. 3. Surplus per fonte di finanziamento, in quote percentuali ed euro pro capite (esclusi i Comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale del Nord)



Fonte: elaborazioni Ifel su dati Certificati consuntivi di bilancio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mef, Mint e Miur

Alcuni incoraggianti segnali di ripresa cominciano gradualmente a manifestarsi. Nel 2018 si conferma infatti la crescita sia del numero sia dell'importo dei bandi comunali per lavori pubblici (figura 4), rilevata già nel 2017 rispetto al 2016. Si passa infatti da 8.527 bandi nel 2017 a 11.404 bandi nell'ultima annualità rilevata (+33,7%), segnando un incremento superiore a quello dell'anno precedente (+7,9%). Ma, soprattutto, il confronto tra i pagamenti per investimenti fissi lordi del quarto trimestre 2018 e 2017 (figura 5), con una variazione positiva del 16% a livello di comparto, testimonia finalmente anche sul versante della cassa l'avvio tanto atteso di un cambio di passo nelle amministrazioni comunali. A tal riguardo, risulta ulteriormente confortante l'incremento del 14% nei pagamenti del primo trimestre 2019 rispetto ai primi tre mesi dell'anno precedente, fornendo una conferma all'ipotesi non più aleatoria di un più duraturo rilancio degli investimenti comunali.

A livello territoriale, l'incremento dei pagamenti comunali per investimenti fissi lordi, in un confronto del quarto trimestre 2018 e 2017, coinvolge in misura maggiore il Nord (+24%), ma anche il dato del Mezzogiorno assume una certa importanza (+13%, dopo il crollo del biennio 2016-2017 successivo alla rendicontazione finale dei fondi comunitari 2007-2013), mentre il Centro – almeno in termini aggregati – registra i suoi primi segnali di ripresa solo con l'inizio dell'anno in corso (+27% rispetto al primo trimestre 2018). Le grandi città sembrano essere le protagoniste di questa crescita, dopo lo stop causato prima dai vincoli del Patto di stabilità interno e successivamente dalle difficoltà connesse al "rodaggio" del nuovo codice dei contratti pubblici. Si osserva infatti un +72% nei pagamenti dell'ultimo trimestre 2018 rispetto al 2017, cui fa seguito un +85% nel primo trimestre 2019 rispetto al 2018. Variazioni comunque positive si rilevano nel periodo esaminato in tutte le classi demografiche, con l'unica eccezione nella fascia compresa tra 60mila e 250mila abitanti (-5%) limitatamente ai primi tre mesi dell'anno in corso (in tal caso, sono gli enti del Mezzogiorno a manifestare una riduzione pari al 18%).

Figura 4. Mercato comunale delle opere pubbliche
Contratti di lavori, anni 2016-2018

■ Numero bandi
■ Importo (MIn €)

11.404


7.901
3.304
4.118

Fonte: elaborazione IFEL e Cresme Europa Servizi su dati infoppp.it




Figura 5. Variazione percentuale dei pagamenti per investimenti fissi lordi dei Comuni Confronto per trimestri 2018-2017 e primo trimestre 2019-2018

2



Fonte: elaborazioni IFEL su dati SIOPE

Figura 6. Variazione percentuale dei pagamenti per investimenti fissi lordi dei Comuni Confronto quarto trimestre 2018-2017 e primo trimestre 2019-2018 per area geografica e classe demografica





Le manovre finanziarie e le tensioni di parte corrente

È ormai ben nota la dimensione dello sforzo richiesto ai Comuni a partire dal 2011.

A fronte di un peso del comparto comunale pari al 7% circa (spesa comunale sul totale PA) i tagli ammontano tra il 2011 e il 2015 a circa 9 miliardi di euro (il 19% della spesa corrente comunale), cui vanno aggiunti i maggiori vincoli di finanza pubblica (ulteriori 3,7 miliardi tra il 2011 e il 2018). Gli effetti di tali interventi, molto differenziati a seconda delle caratteristiche degli enti, condizionano inevitabilmente il loro pieno coinvolgimento nell'attuazione di politiche di crescita economica e di sviluppo territoriale.

Figura 7. Le manovre sui Comuni 2010-2018 Importi in milioni di euro


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Cumulato 2010-2018
Manovra (*)	3.009,3	5.185,9	3.160,7	43,8	850,5	-602,1	800,0	250,0	12.698,0
di cui Patto e nuova contabilità dal 2015 (**)	1.509,3	1.522,3	1.261,3	-448,5	-637,3	-602,1	800,0	250,0	3.654,9
di cui taglio trasferimenti erariali	1.500,0	3.663,6	1.899,4	492,3	1.487,8	0,0	0,0	0,0	9.043,1
"Costi della politica"		118,0							118,0
taglio D.L. 78/2010	1.500,0	1.000,0							2.500,0
taglio D.L. 201/2011		1.450,0						_	1.450,0
taglio D.L. 95/2012		95,6	2.154,4	250,0	100,0				2.600,0
taglio D.L. 66/2014				375,6	187,8				563,4
taglio L. Stab. 2015					1.200,0				1.200,0
taglio da revisione IMU cat. D				170,7					170,7
taglio occulto ICI /IMU		1.000,0	-255,0	-304,0					441,0

^(*) Effetto netto incrementale, compresa Roma Capitale

Fonte: elaborazioni IFEL su dati MINT e MEF

Va evidenziato che, pur in assenza di ulteriori tagli alle risorse, la stretta di parte corrente sta continuando a manifestarsi per effetto dell'armonizzazione contabile, dovuta in particolare al progressivo adeguamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), per diverse centinaia di milioni annui fino al 2021. Al 2018 gli accantonamenti al FCDE hanno raggiunto i 4 miliardi di euro, con previsione di aumento a 4,4 mld. nel 2019 (fig. 8).

Figura 8. Accantonamenti FCDE di parte corrente Incrementi annuali 2015-2019 e valore cumulato al 2019. Valori in milioni di euro



Fonte: elaborazioni IFEL su dati Bilanci di previsione

L'impatto restrittivo che ne deriva è molto differenziato per le diverse fasce di enti. L'analisi dell'accantonamento a FCDE nel 2018 conferma che un numero relativamente ristretto di enti (circa 1.400, il 20% dei 7.100 Comuni considerati nella figura 9) registra

^(**) Per gli anni 2010-2015 il vincolo annuale è dato dall'obiettivo saldo imposto dalla Legge di stabilità, a partire 2016 l'impatto della manovra coincide con gli accantonamenti incrementali al Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, al netto della quota finanziata da avanzo

accantonamenti complessivi per un importo pari al 75% del totale (3 miliardi di euro), con una media di FCDE pro capite pari a ben 118 €/ab., a fronte dei 31 €/ab. del restante 80% dei Comuni. Il maggior peso del FCDE si concentra tra le città grandi e medie e nel centro-sud. Le 11 città maggiori di 250mila abitanti assorbono circa un miliardo di accantonamento, mentre 2 mld. si ripartiscono tra la generalità degli enti che accantonano di più, con una larga prevalenza degli enti del centro-sud.

• 80% dei Comuni con minore FCDE (5.700) • 20% dei Comuni con maggiore FCDE (1.400) 325 300 275 250 225 Euro pro capite 200 11 grandi città (su 12) 175 150 125 100 75 25 0 5,5 6.0 4,0 1,5 2.5 Popolazione (scala log) Fonte: elaborazioni IFEL su dati Bilanci di previsione

Figura 9. Accantonamenti FCDE di parte corrente
Distribuzione del valore pro capite 2018 per fascia demografica logaritmica

In questa ampia minoranza di Comuni si colloca in massima parte l'area di maggior sofferenza finanziaria, la parte più a rischio di crisi, che ora dovrà fronteggiare senza strumenti adeguati la stretta sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali recata dalla Legge di bilancio 2019. Dal 2020, infatti, il mancato rispetto dei tempi di pagamento comporterà nuovi obblighi di accantonamento, che nella gran parte dei casi riguarderà proprio i Comuni già gravati da ingenti accantonamenti al FCDE. Anci chiede di ripensare quelle misure che si basano su una logica sanzionatoria e di introdurre regole che riescano ad accelerare i pagamenti evitando il paradossale rimedio di una nuova, insostenibile, stretta finanziaria.

Nelle prossime settimane le comunicazioni sullo stock di debito che tutte le amministrazioni pubbliche sono chiamate a fornire permetteranno di qualificare e perimetrare meglio il fenomeno, anche a correzione dei dati forniti dalla Piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) che tende probabilmente a sovrastimare i ritardi, in quanto le modalità di aggiornamento in prevalenza manuali hanno determinato nel tempo forti disallineamenti, con l'effettiva regolazione delle fatture pervenute a ciascun Comune. L'Anci ha richiesto nei giorni scorsi un confronto tecnico con la Ragioneria generale dello Stato, responsabile per la PCC, al fine di mettere in atto tutte le iniziative di sensibilizzazione degli operatori e di semplificazione del funzionamento della piattaforma, così da assicurare le migliori condizioni per un completo aggiornamento dei dati.

È tuttavia certamente necessario valutare un intervento mirato di erogazione di liquidità, analogo a quelli attuati con il dl 35/2013 e con il dl 66/2014, così da evitare che l'obiettivo di abbattimento dei ritardi di pagamento della PA si traduca in un ulteriore fattore di crisi per le amministrazioni locali, anche alla luce della (prevista) inefficacia del sistema di anticipazione di liquidità a breve termine introdotto dalla stessa Legge di bilancio, che ha registrato richieste da parte di appena 500 Comuni.

Ristrutturazione del debito comunale

È più che mai avvertita l'esigenza di soluzioni per l'alleggerimento del costo del debito comunale, il cui peso sui bilanci colpisce enti di ogni dimensione e in modo indipendente da qualsiasi altro aspetto delle rispettive condizioni finanziarie. Il peso del debito è oggi più influente non solo a causa degli alti tassi di interesse e dei correlati oneri da estinzione anticipata, ma anche per effetto della riduzione dei margini di manovrabilità dei bilanci dovuta ai tagli pregressi. Nel complesso invece il debito dei Comuni è di piccola entità (circa 40 miliardi di euro) e in continuo calo (erano 50 miliardi nel 2010). Un intervento di alleggerimento, basato su strumenti finanziari che lo Stato ha usato in diverse specifiche occasioni, appare quindi alla portata del sistema.

Primi segnali di attenzione si ritrovano nella manovra 2019, che ha disposto la **ristrutturazione dei mutui Mef** gestiti da Cassa depositi e prestiti, un'operazione che permetterà l'applicazione dei tassi di interesse correnti, ben più favorevoli di quelli storici. Si tratta di una misura significativa ma limitata; il valore complessivo dei mutui in questione ammonta infatti a 2,2 mld di euro, rispetto agli oltre 30 mld. in capo alla Cdp. A tal proposito occorre rilevare che il decreto direttoriale del Ministero dell'economia atteso entro il 28 febbraio 2019, che avrebbe dovuto definire i contorni dell'operazione, non è stato ancora emanato.

Soluzioni di più ampio respiro ed incisività sono attese dal confronto che potrà essere rilanciato nell'ambito del tavolo tecnico tra Governo ed enti locali previsto dal "decreto Semplificazioni", di cui si attende la sollecita costituzione.

Entrate proprie e riforma della riscossione locale

Il DEF non comprende alcun rilevante impegno in materia di entrate comunali e in particolare di riassetto dei tributi. Le norme sulla reintroduzione degli incentivi specifici per il personale coinvolto nella gestione delle entrate (co. 1091 della legge di bilancio 2019) e sulla possibilità di condizionare l'azione autorizzativa del Comune in campo economico alla verifica della regolarità fiscale del richiedente (emendamento approvato alla Pdl "Semplificazione fiscale") costituiscono certamente elementi positivi.

Dobbiamo tuttavia sottolineare la necessità di una più ampia riflessione in questo campo per arrivare a soluzioni evolutive organiche. La gran parte delle crisi finanziarie locali è in modo diretto o indiretto collegata a difficoltà e debolezze nella gestione delle entrate e a carenze della riscossione ordinaria e coattiva.

È necessario lavorare ad una **semplificazione delle regole tributarie** e degli adempimenti per i Comuni e per i contribuenti, rivedere alcuni tributi locali governati da norme mai modificate sin dalla loro emanazione, avvenuta nella maggior parte dei casi oltre venti anni fa. Tali discipline necessitano di revisioni di dettaglio, spesso a costo zero, anche al fine di abbattere la litigiosità dovuta spesso a disposizioni poco chiare e lacunose, che in qualche caso danno luogo a sentenze con effetti finanziari e gestionali molto gravosi per i Comuni (cfr. il caso IVA sulla TIA o l'illegittimità della maggiorazione

dell'Imposta di pubblicità). In qualche caso le tariffe sono denominate tuttora in lire e i livelli di prelievo sono gli stessi della fine del '900. L'unificazione dei due tributi immobiliari IMU e Tasi permetterebbe poi di superare un'inutile duplicità del prelievo immobiliare, con regole e aliquote diverse sulle medesime basi imponibili.

Relativamente alla riforma del **sistema della riscossione locale**, l'ANCI ha promosso numerose iniziative di stimolo e proposta per una revisione normativa, sfociate in un recente confronto presso il Dipartimento delle Finanze del Mef, che ha visto la partecipazione, oltre che di ANCI/IFEL, di diverse amministrazioni e soggetti interessati (Ministero dell'Interno, AGID, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ANACAP). Ne è scaturita una proposta condivisa contenente, per la gran parte, interventi di semplificazione e razionalizzazione di una normativa ormai obsoleta, spesso contraddittoria, non più adeguata alle esigenze di efficacia ed efficienza richieste dal mutato contesto della finanza comunale. Tutti i casi di dissesto o "predissesto" sono caratterizzati – e in qualche caso direttamente causati – da difficoltà gravi nella riscossione delle entrate. Il problema riguarda tuttavia la generalità degli enti, anche in assenza di crisi conclamate.

A ciò si aggiungano politiche di annullamento dei crediti comunali, come l'ultima recata dal dl 119/2018 (cd. Dl fiscale) che non ha previsto compensazioni a favore dei Comuni a fronte dei ruoli annullati. Si tratta della cancellazione dei singoli carichi iscritti a ruolo di valore inferiore a 1000 euro che, seppur riguardante un periodo ormai risalente nel tempo (2000-2010), pone problemi di carattere sia ordinamentale che finanziario. Sotto il primo profilo, la legge è intervenuta direttamente su crediti dei Comuni, ed è indubbio che almeno una parte, pur piccola, delle quote in questione avrebbe potuto tuttora essere oggetto di riscossione. Sotto il profilo finanziario, va in primo luogo sottolineato che i carichi a ruolo di basso importo sono per la gran parte di spettanza comunale. Si stima un complesso di annullamenti valutabile tra i 3 e i 5 miliardi di euro. Non tutte le cancellazioni in questione concorrono alla formazione degli equilibri contabili, soprattutto a seguito del riaccertamento straordinario dei residui del 2015 e della formazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Tuttavia, una parte non trascurabile di enti ha legittimamente mantenuto a residuo i carichi iscritti a ruolo, in quanto formalmente "coltivati" dal concessionario fino alla presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità (i cui termini sono stati a loro volta rinviati nel tempo).

Queste scelte non sono state accompagnate da interventi di impulso e sostegno alla riscossione locale. È noto che le debolezze degli apparati gestionali locali sono amplificate dall'assenza di un sistema in grado di assegnare un ruolo chiaro e controllato ai diversi attori del processo di riscossione, di snellire le procedure e introdurre maggiori dosi di trasparenza e accountability per i riscossori – privati e non – e per gli stessi Comuni. I punti principali dell'intervento atteso riguardano:

- controlli più efficaci per i soggetti privati e maggiore trasparenza e diffusione delle informazioni sui contratti e sugli esiti della riscossione locale;
- semplificazione delle ingiunzioni di pagamento, anche al fine di facilitare la gestione comunale diretta o attraverso le società *in house*;
- definizione di strumenti mirati all'azione di recupero per i crediti di minor valore unitario che caratterizzano le entrate dei Comuni;
- un accesso ai dati ampio, uniforme e controllato.

Deve essere inoltre meglio definito il ruolo dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che in un panorama così articolato di enti locali dovrebbe rappresentare un presidio di efficace supporto – in particolare – degli enti con minore capacità organizzativa autonoma.



Contribuisce ad accrescere l'importanza di una riforma anche il fatto che una buona capacità di riscossione è fattore essenziale per gli equilibri di bilancio dei Comuni a fronte dell'introduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). La dimensione delle mancate riscossioni produce infatti in modo diretto un accantonamento corrispondente di risorse che impedisce di impegnare spese non sostenute da una prospettiva di sollecita realizzazione delle entrate locali. Il comparto comunale è quello che – per le caratteristiche delle proprie entrate – è più esposto di altri agli effetti del FCDE.

Crisi finanziarie e riforma del Tit. VIII del TUEL

La sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale, che ha abrogato il comma 714, art. 1, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e il comma 434, art. 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), afferma che le ragioni che sorreggono la deroga trentennale al rientro dal disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario (di cui all'art. 3 comma 7 del d. lgs n.118 del 2011) non possano applicarsi anche alla fattispecie della revisione dei residui operata dagli enti in procedura di riequilibrio nell'elaborazione dei propri piani di rientro pluriennale. Sulla base di ciò, mentre appare legittimo dilazionare in un trentennio il disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario, lo stesso non può dirsi per la revisione straordinaria operata al di fuori dal riaccertamento, che costituisce operazione differente.

Dall'incostituzionalità dei commi 714 della legge di bilancio 2016 e 434 della legge di bilancio 2017 discende che al disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'art. 243-bis del TUEL resta applicabile la deroga più restrittiva e di estensione decennale prevista dal Testo Unico degli enti locali per i piani di riequilibrio finanziari pluriennali. Pertanto, i Comuni che, applicando i commi dichiarati incostituzionali, hanno rimodulato o riformulato in 30 anni l'assorbimento dei disavanzi da revisione straordinaria dovranno rivedere i piani di riequilibrio per ricondurre entro il periodo di durata del piano la quota parte di disavanzo imputabile alla revisione, scorporandola dall'eventuale ulteriore disavanzo risultante dal riaccertamento straordinario al 31 dicembre 2014, che può legittimamente rimanere oggetto di un ripiano trentennale in quote costanti. Nella sostanza, i piani di riequilibrio adottati in coerenza coi dispositivi normativi dichiarati incostituzionali sembrano ora inadeguati; di conseguenza, le rate dovranno essere ricalcolate al fine di tener conto dell'originaria durata del piano di riequilibrio e - nell'interpretazione più restrittiva - dell'ammontare delle quote del disavanzo non ripianate nel periodo 2017-2018, durante la vigenza della rimodulazione operata ai sensi dei commi 714 (l. di stabilità 2016) e 434 (l. di bilancio 2017).

Tale pronuncia, anche sulla scorta dell'interpretazione attuativa data dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti lo scorso 12 aprile, avrà certamente gravi ripercussioni sui bilanci dei Comuni che avevano sfruttato la possibilità prevista dalla norma ora abrogata: l'aumento del ripiano annuale che molti enti si troveranno a dover fronteggiare potrebbe condurre alcuni di loro al dissesto. La Corte dei Conti – per quanto è attualmente possibile intendere dai comunicati diffusi – ritiene non modificabile il percorso di rientro già compiuto nei passati esercizi da enti che avevano già ottenuto l'approvazione definitiva del rispettivo piano, ma considera necessario, anche nel caso di piani già approvati, l'adeguamento per il periodo residuo del piano stesso delle rate di ammortamento del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.



Alla luce di ciò, appare urgente una soluzione, nelle more della più organica riforma del Titolo VIII del TUEL attualmente oggetto di confronto tecnico-politico presso il Ministero dell'Interno e più che mai necessaria per armonizzare una disciplina oggetto di numerose e spesso non coordinate modifiche normative intervenute nel tempo.

Semplificazioni

La semplificazione amministrativa contribuisce ai processi di crescita socio-economica e aiuta gli amministratori locali ad impegnare le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzare gli obiettivi di mandato e non in adempimenti ridondanti e superflui. I risultati fin qui raggiunti sono scarsi e il percorso semplificativo troppo lento.

Anci ritiene necessario portare a compimento il lungo processo avviato in merito alle **semplificazioni** attraverso un più coraggioso intervento di sfoltimento delle norme vigenti in materia di vincoli, adempimenti e regole, rimandando a principi e testi di inquadramento generale ciò che oggi è minutamente legificato in modo spesso contraddittorio. Le proposte dell'ANCI, oggetto anche del confronto in atto presso il Ministero dell'Interno, sono:

- di **natura amministrativa**, miranti ad abolire le cause che discriminano il Sindaco rispetto ad altri livelli di governo e/o li impegnano in funzioni e competenze che nulla hanno a che vedere con la cura degli interessi della comunità;
- di natura contabile e finanziaria, per l'eliminazione delle duplicazioni di comunicazioni contabili oggi richieste agli enti locali e degli adempimenti contabili superflui (quali gli anacronistici tetti di spesa ancora in vigore, anche indipendentemente dall'approvazione nei termini dei documenti di bilancio), nonché la semplificazione di alcune procedure contabili in essere. In tale ambito è compresa l'eliminazione di adempimenti contabili previsti in capo agli enti con meno di 5mila abitanti.

Contabilità economico patrimoniale

L'Anci ha più volte manifestato perplessità circa l'effettiva portata della contabilità economico patrimoniale (CEP), ritenendo occorra una attenta riflessione su obiettivi, contenuti e modalità di applicazione della stessa. In particolare, la richiesta di rendere facoltativo l'adempimento per i Comuni fino a 5mila abitanti muove dalla considerazione del forte rischio di richiedere uno sforzo molto rilevante a strutture poco attrezzate, del tutto sproporzionato al risultato informativo che deriverebbe dall'allargamento della CEP. Le richieste formulate non sono state accolte, se non per l'abolizione dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ma è stato annunciato un intervento legislativo di proroga al 2020 del termine di avvio della CEP per i piccoli Comuni.

Sarà quindi possibile operare un necessario approfondimento sull'adozione di modalità semplificate, tenendo a mente che un percorso comunque progressivo di attuazione appare tanto più opportuno se si considera che il principio della competenza economico-patrimoniale è stato oggetto di sperimentazione per un solo anno e soltanto da parte degli iniziali 48 Comuni coinvolti, quasi tutti di dimensioni maggiori di 5mila ab. Al contrario, la riforma della contabilità finanziaria è stata oggetto di un'ampia sperimentazione (oltre 400 enti) e ha dato luogo a numerose modifiche nel corso della sua prima applicazione.



Anci non è contraria all'applicazione della contabilità economico patrimoniale, ma la sua introduzione deve avvenire su basi certe, una volta chiariti gli obiettivi, sicuri che il sistema contabile che si vuole implementare risponda ad esigenze riconosciute, nonché dopo un **adeguato periodo di sperimentazione** in grado di renderne certa e corretta l'applicazione.

Appare inoltre necessario, per la generalità degli enti locali, prevedere un termine per l'approvazione degli schemi della contabilità economico-patrimoniale, e la loro successiva presentazione, diverso e successivo (31 luglio) da quello fissato per l'approvazione del rendiconto della gestione (30 aprile). Ciò al fine di permettere un più agevole percorso elaborativo e deliberativo dei documenti contabili ed evitare che un rendiconto incompleto per l'assenza dei documenti economico-patrimoniali possa condurre alle conseguenze della mancata rendicontazione previste dal TUEL (diffida, commissariamento e scioglimento del consiglio comunale).

Il Fondo di solidarietà comunale e la perequazione

Le tensioni sulla spesa corrente si riflettono sul fondo di solidarietà comunale (FSC) attraverso il quale vengono redistribuite ogni anno ingenti risorse senza alcun contributo statale. Anzi, è noto che lo Stato per effetto della dimensione dei tagli via via disposti si riappropria di circa 400 milioni annui a valere sulla trattenuta effettuata sulla quota base dell'IMU comunale.

Le assegnazioni statali che transitano nel FSC sono ormai esclusivamente riferite ai rimborsi di gettito perduto per effetto delle agevolazioni ed esenzioni disposte dalla legge (circa 3,8 mld. di euro, cui si aggiungono ulteriori rimborsi fuori fondo per circa 600 mln. annui).

La gran parte della redistribuzione (circa 2,5 miliardi annui) è tuttora riconducibile al mantenimento delle risorse storicamente assegnate ai Comuni nel regime precedente all'introduzione dell'IMU (ICI e trasferimenti statali), ovviamente al netto dei tagli intervenuti. A questo dispositivo si è aggiunto dal 2015 il meccanismo perequativo basato sui fabbisogni e sulle capacità fiscali standard, attuato progressivamente fino a raggiungere nel 2018 il 45% dell'obiettivo di risorse da perequare, il cd target perequativo, fissato dalla legge al 50% delle capacità fiscali standard complessive (circa 13 miliardi di euro). Alla perequazione è riconducibile una redistribuzione di risorse ulteriore all'interno del comparto che ha progressivamente raggiunto circa un miliardo di euro nel 2018.

Il sistema della perequazione, tutto centrato sulla redistribuzione di risorse all'interno del comparto comunale senza più alcun contributo dello Stato, si discosta però radicalmente dall'impianto costituzionale e dalla legge n. 42 del 2009 (Attuazione del federalismo municipale) e non garantisce che siano ovunque assicurati i servizi minimi tutelati costituzionalmente, non essendo determinati né finanziati i cosiddetti Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Come è noto l'ANCI ha chiesto per il 2019 di non proseguire con il percorso perequativo (passaggio dal 45 al 60% della quota di risorse perequate, applicazione di coefficienti aggiornati di fabbisogno e capacità fiscali), al fine di evitare un ulteriore allontanamento dal disegno federalista e permettere una riflessione più approfondita sulle modalità della perequazione, attraverso l'introduzione dei LEP e di un congrua inserzione di risorse statali di sostegno.

In questo quadro generale, prima di riportare nei paragrafi successivi alcuni aspetti salienti della perequazione delle risorse, vanno ricordati alcuni dei principali punti di

sofferenza relativi ad oneri impropri che risultano a carico dei Comuni senza un adeguato ristoro da parte dello Stato:

- le spese per il funzionamento degli **uffici giudiziari** sostenute dai Comuni fino al settembre 2015 in base ad una legge del 1942 sono stati rimborsati solo parzialmente e con rateazione addirittura trentennale. Il problema riguarda circa 800 enti di cui circa 130 con sedi giudiziarie principali e quindi particolarmente onerose. Risultano non riconosciuti, neanche nell'ambito delle somme rateizzate, circa 500 milioni di euro e molti dei Comuni più colpiti hanno aperto un contenzioso;
- le spese per **servizi collegati alle scuole pubbliche** danno luogo a ristori parziali in base a calcoli che non tengono conto dell'onere effettivo. Per il servizio rifiuti delle scuole statali sono assegnati 38 mln. di euro annui, importo mai rivalutato da oltre un decennio; gli oneri per il servizio mensa fruito dal personale scolastico statale sono rimborsati in minima parte;
- **l'addizionale aeroportuale** che dovrebbe essere riversata ai Comuni sedi o limitrofi a sedi di aeroporti è stata pesantemente decurtata per effetto di interpretazioni quantomeno dubbie della normativa vigente e viene ripartita in base a procedure non trasparenti.

Tra il 2018 e il 2019 si è poi manifestato il diniego del ripristino delle risorse tagliate con il di 66 (per 563 milioni annui), la cui efficacia scadeva nel 2018 per espressa previsione della stessa legge (art. 47, co. 8). L'ANCI ha ampiamente argomentato il diritto dei Comuni al reinserimento delle somme in questione nel FSC, senza la necessità di alcuna norma ulteriore, come peraltro avvenuto sia per le Regioni a statuto ordinario, sia per le Città metropolitane e le Province. La persistenza del diniego ha costretto l'ANCI ad un ricorso presso il giudice amministrativo, la cui prima decisione è attesa nelle prossime settimane.

La perequazione orizzontale. Le differenze con le prescrizioni della Legge delega $n.\ 42/2009$

Con il 2019, il riparto perequativo applicato ai Comuni italiani delle regioni a statuto ordinario giunge al suo quinto anno di concreta applicazione. Ciò significa che le assegnazioni prima distribuite interamente come sedimentazione di varie attribuzioni storiche sono invece ora ripartite in base ad un meccanismo cui concorre in misura significativa un criterio perequativo. Questo nuovo sistema, avviato nel lontano 2009 con il dispositivo della Legge delega, ha visto la sua prima attuazione a partire dal 2015.

Non vi è alcun dubbio che grazie alla metodologia dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard si sia andata strutturando una concreta ed effettiva via di uscita ad un criterio ormai insostenibile come quello della spesa storica. La portata innovativa del sistema non è certamente di poco conto e nel corso del tempo ha trovato una maggiore regolarità procedurale, mantenendo al contempo la capacità di incorporare nuovi vincoli ed offrire risposte a diverse domande.

Tuttavia, i temi rimasti aperti e quelli che sono progressivamente venuti alla luce non sono pochi e richiedono attenzioni specifiche. Molte delle criticità trovano radice nel fatto che il disegno federalista promosso nel 2009 è stato in larga misura modificato, per non dire sostanzialmente disatteso. Le problematicità dell'attuale sistema non sono secondarie ed è ormai tempo di assumerne contezza e di delineare le possibili soluzioni¹.

¹ Anche sulla base delle osservazioni qui esposte, l'ANCI ha richiesto un rallentamento della progressione del sistema perequativo, che nel 2019 è rimasto ancorato sui criteri e sui valori già applicati per l'anno precedente, in attesa di una riflessione sulle modalità di ridefinizione della perequazione.



La legge delega n. 42 del 2009 individua due tipi di trasferimenti perequativi:

- una prima tipologia, basata sulle differenze tra fabbisogni e capacità fiscali standard, assume come finalità la perequazione integrale delle spese correnti riconducibili alle funzioni fondamentali. A tal fine la legge prevede l'istituzione di un "fondo perequativo", di ammontare pari alla differenza tra i fabbisogni e le entrate standardizzate (perequazione integrale e verticale), indicando con chiarezza il ruolo dello Stato nell'assicurare integralmente il gap complessivo tra fabbisogni e capacità fiscali nell'area delle funzioni fondamentali;
- una seconda tipologia si rivolge al finanziamento delle **funzioni non fondamentali**, con lo scopo di **ridurre parzialmente le differenze di capacità fiscale standard** per abitante esistenti tra i Comuni (perequazione parziale e orizzontale).

Il sistema perequativo avviato nel 2015, pur basandosi formalmente sui criteri previsti dalla legge delega (fabbisogni e capacità fiscali standard), è tuttavia molto diverso dal disegno originale:

- non si prevedono due sistemi di trasferimenti distinti (e controllabili nei rispettivi effetti), indirizzati alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali, da un lato, e alla perequazione parziale delle restanti funzioni, dall'altro, bensì un unico fondo distribuito secondo un solo – articolato – sistema di riparto;
- i due riparti sono quindi inglobati in un unico fondo;
- in contrasto con la legge delega, il fondo è integralmente finanziato con risorse proprie dei Comuni (modificazioni al d.lgs. n. 23 del 2011). Che si tratti delle spese correnti per le funzioni fondamentali o di quelle per le funzioni restanti, il riparto è sempre di natura orizzontale;
- la perequazione è parziale anche per le funzioni fondamentali.

In assenza di un contributo statale al sistema perequativo, la dimensione delle risorse è determinata dal totale delle capacità fiscali e non dal totale dei fabbisogni. Nel calcolo, dunque, viene preservata la *relatività dei fabbisogni*, ma non è garantito il raggiungimento dei livelli monetari necessari da parte di ciascun Comune.

Le assegnazioni in base alle differenze tra fabbisogni e capacità fiscali e allo scostamento della capacità fiscale dalla media confluiscono nel trasferimento perequativo per il 50% del valore, che costituisce il *target perequativo*. La restante parte del trasferimento perequativo è pari al 50% del trasferimento storico FSC cristallizzato al livello del 2014.

La perequazione delle risorse comunali, dunque, anche qualora andasse a regime, non ha gli strumenti per garantire la perequazione integrale dei fabbisogni comunali per le funzioni fondamentali.

Le prospettive dei Livelli essenziali di prestazioni (LEP) nella metodologia attuale di fabbisogni standard

Il fabbisogno standard di un Comune nell'attuale metodologia è definibile come quel livello di spesa che deve essere garantito tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono, da un lato ad alimentare la domanda di un certo servizio, dall'altro a condizionare i costi che l'ente deve sostenere per erogarlo. In via teorica il fabbisogno standard si sostanzia in un ammontare monetario che può essere immaginato come il prodotto di una quantità "standard" per un adeguato costo unitario.

Solo per alcune delle funzioni è però davvero possibile isolare il costo e la quantità del servizio reso. La difficoltà di misurare l'output, tipica ad esempio delle funzioni di

18

amministrazione generale, fa sì che in diversi casi il fabbisogno sia stimato non in base ad un modello di costo, ma sulla base di un modello di spesa composto da variabili rappresentative sia dei fattori della domanda che dei fattori dell'offerta del servizio.

In questi casi, il fabbisogno standard è ottenibile come spesa pro capite contestualizzata in funzione di un complesso set di grandezze di domanda che esprimono i bisogni espressi dal territorio di ogni singolo Comune (fattori demografici, economici, sociali, ecc.) nonché di comprovate specificità di offerta e dunque di costo (economie di scala, costo del lavoro, canoni di locazione, prezzo dei carburanti, ecc.). Naturalmente, rispetto ad una rudimentale spesa pro capite l'effetto della contestualizzazione riveste un peso decisivo. Questo approccio (funzione di spesa) è stato adottato per le Funzioni generali, la Polizia locale, la Viabilità e Territorio².

A questo approccio se ne associa un altro, rappresentato dalla definizione di una funzione di costo, adottato per l'Istruzione pubblica, per l'Asilo nido e per il servizio di Raccolta e smaltimento di rifiuti, dove invece si giunge a quantificare un costo unitario standard, sulla base della conoscenza dell'output di servizio di ciascun Comune³.

Sotto il profilo tecnico, l'impiego di una funzione di spesa permette di intervenire in modo formalmente efficiente anche laddove l'output del servizio pubblico locale non è perfettamente determinabile. Si tratta infatti di una tecnica semplice dal punto di vista economico, robusta in termini statistici ed immediatamente applicabile.

L'attuale soluzione di calcolo dei fabbisogni sulle diverse funzioni "fondamentali" rappresenta tuttavia un compromesso fra due esigenze inevitabilmente contrapposte di efficienza ed equità: a parità di entrate standard vengono sostenuti gli enti che offrono maggiori servizi; allo stesso tempo, a parità dei fabbisogni standard, si assegnano risorse maggiori agli enti meno dotati di entrate proprie. Si tratta di scelte condizionate dalla dimensione predeterminata (e calante) delle risorse disponibili, nonché dall'assenza di una definizione di quantità assolute di fabbisogno (o di un livello di servizio) da assicurare, che costituisce forse il più importante punto di scostamento dell'applicazione pratica del meccanismo perequativo rispetto al disegno definito dalla legge 42.

L'incerta coerenza tra dimensione assoluta delle risorse in campo e volumi di fabbisogno da soddisfare indebolisce anche il processo di convergenza nel tempo verso una maggiore omogeneità di fornitura di servizi locali, che pure caratterizza l'attuale meccanismo perequativo. In astratto, un Comune che decida di investire nell'erogazione di un servizio deficitario, componente di una delle funzioni fondamentali, a parità di capacità fiscali, nelle successive fasi di applicazione del programma perequativo si vedrà attribuito un fabbisogno maggiore, attraverso l'aggiornamento annuale dei dati. È tuttavia evidente che le più gravi sottodotazioni di risorse di fasce non trascurabili di enti ostacolano l'innesco di tale meccanismo.

Le soluzioni tecniche adottate derivano dunque in larga parte dall'assenza di una misurazione affidabile di livelli assoluti di servizio. Come è noto, il nostro ordinamento

² Per maggiori approfondimenti ved. la nota *Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni* http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfs/documenti/Nota_revisione_metodologia_FS2017_SOSE_ 13_settembre_2016.pdf.

³ In realtà, nella metodologia più recentemente adottata è stata individuata una terza possibilità in qualche modo intermedia. La funzione di spesa è stata "potenziata" per alcuni servizi per tenere in considerazione la dimensione dei servizi effettivamente offerti, seppur nell'impossibilità di poterla quantificare con esattezza. È il caso dei Servizi sociali e del Trasporto pubblico locale.

⁴ Si riportano di seguito le funzioni comunali considerate fondamentali e quindi inserite nel sistema di calcolo dei fabbisogni: Amministrazione, Istruzione, Asilo nido, Servizi sociali, Viabilità e territorio, Trasporto pubblico locale, Raccolta e smaltimento rifiuti.

prevede la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che consiste nella quantificazione delle risorse che mettono in grado ciascun singolo ente, a cominciare dal meno dotato di mezzi propri, di offrire un set di servizi incomprimibile, in quanto presidio dei "diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117 Cost), che deve risultare indifferente alle condizioni di contorno nel quale l'ente si trova ad operare.

L'assenza dei LEP, che – come è noto – non sono ancora stati definiti in ambito comunale, ha privato il sistema perequativo di un punto di riferimento ben difficilmente sostituibile. L'impianto redistributivo del FSC è stato realizzato impiegando i valori storici di erogazione dei servizi. Nel dibattito pubblico, questa scelta è stata spesso criticata come responsabile di riprodurre sul versante dei fabbisogni i livelli della spesa storica, riconoscendo di più a chi fa di più. Molto spesso, infatti, i Comuni che offrono maggiori servizi sono anche quelli che storicamente disponevano di più risorse ottenute attraverso i dispositivi di finanziamento dei decenni passati o/e più recentemente attraverso l'esercizio dello sforzo fiscale. Entrambi i fattori non dovrebbero influire sul livello standard del fabbisogno.

Non è possibile in questa sede approfondire le indubbie difficoltà della costruzione dei LEP, dovute sia all'eterogeneità dei servizi comunali in qualche modo riconducibili alle prescrizioni costituzionali, sia alla varietà dimensionale e ambientale che caratterizza l'universo dei Comuni italiani. Né va sottovalutato il fatto che il lavoro di determinazione dei LEP costituirebbe un unicum nel panorama dei sistemi di finanziamento degli enti territoriali, in quanto, sebbene la Costituzione inserisca tra le esclusive funzioni statali tale determinazione, finora l'unico esempio è costituito dal percorso di riparto delle risorse riservate al sistema sanitario nazionale che per diverse ragioni non si discosta molto da un sistema di riparto regionale pro capite corretto da alcuni fattori sociodemografici. È tuttavia certo che il grande lavoro di approfondimento e di accumulo di informazioni di base e di conoscenza sulla fornitura dei servizi comunali realizzato nella prima fase di parziale attuazione della perequazione fornisce una piattaforma molto avanzata per arrivare a risultati soddisfacenti sia sotto il profilo scientifico sia per ciò che riguarda la sostenibilità complessiva del processo. Il patrimonio di competenze accumulato deve però essere esplicitamente orientato a tale obiettivo, attraverso un chiaro indirizzo politico, intorno al quale dovranno poi essere valutate le condizioni di carattere finanziario che lo rendano realizzabile.

In sostanza, l'attuale meccanismo di determinazione e riparto delle risorse comunali non determina la dimensione del finanziamento "necessario", bensì ripartisce tra gli enti risorse date e complessivamente quantificate senza alcun riguardo ai fabbisogni. Il sistema messo in atto utilizza un apparato di notevole sofisticazione tecnico-metodologica per definire esclusivamente un *insieme di relatività* che assicura di assegnare risorse maggiori a enti sottodotati (in base ai criteri adottati con le ipotesi che presiedono alla determinazione del *delta* perequativo) e viceversa, senza porsi minimamente la domanda della congruenza in senso assoluto delle risorse di base disponibili, nel complesso e nello specifico del singolo ente.

La strada dei LEP non è stata finora percorsa, innanzitutto in quanto implica un processo di rilevante decisione politica circa i livelli di servizio che si crede giusto ed anche possibile, dati i vincoli di finanza pubblica, garantire lungo il territorio. Tale processo di assunzione di responsabilità politica stenta a partire. Vi è una seconda ragione di grande importanza, strettamente connessa alla prima, e rivelatrice delle caratteristiche profonde del meccanismo perequativo adottato. Nel sistema finora adottato, a differenza dell'idea teorica che evoca un fabbisogno come livello della spesa da



garantire, quello che si ottiene è una "ottima" ripartizione dei bisogni su un ammontare di risorse predefinito a priori: i fabbisogni nello schema perequativo chiuso, come quello attualmente applicato ai Comuni, sono vincolati al totale delle entrate comunali standardizzate.

In tale assetto, anche adottando un criterio di LEP, ad esempio il 33% di copertura per l'Asilo Nido previsto dagli obiettivi di Barcellona, si offrirebbe una diversa valorizzazione per i singoli Comuni rispetto al criterio degli output storici, ma di nuovo tale nuova valorizzazione concorrerebbe a definire un sistema di relatività nuovo, ma sempre vincolato al totale delle entrate standardizzate, che non assicura affatto un trasferimento coerente con l'obiettivo del 33%. In questo modo si rischierebbe quindi di far credere che si è imboccata la strada dei LEP, quando in realtà non è così: il sistema ritrasforma in termini di relatività l'informazione di livello dei LEP.

Per adottare genuinamente la strada dei LEP, il percorso dovrebbe essere diverso e l'attuale sistema offre l'informazione centrale a questo scopo e cioè il costo unitario (minimo, medio, efficientato, ecc.) per garantire una determinata prestazione, almeno con riferimento ad alcuni funzioni/servizi fondamentali. Si tratterebbe appunto di quantificare il LEP, calcolare coerentemente la spesa necessaria per dotare di questi servizi i Comuni che ne sono privi e procedere, qualora il totale delle risorse dovesse risultare superiore al totale delle capacità fiscali, con l'inserimento nella perequazione di una adeguata quota "verticale", alimentata da risorse statali. Appare chiaro che si è in presenza di una modifica che richiede uno specifico orientamento, anche di natura legislativa.

Infine, va sempre ben tenuto a mente che i trasferimenti perequativi non possono essere utilizzati per promuovere l'erogazione di determinati servizi, in quanto per loro natura sono senza vincolo di destinazione. L'introduzione dei LEP – opportunamente finanziati – permetterebbe però di attivare la previsione della legge 42 riguardante l'introduzione di meccanismi sanzionatori per "gli enti che ... non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione"5. In assenza dei LEP, a cui far corrispondere i meccanismi sanzionatori, e della quantificazione delle risorse necessarie per garantirli, il sistema di trasferimenti perequativi si riduce ad un meccanismo di redistribuzione che tiene conto della dimensione delle risorse proprie degli enti coinvolti, nonché dell'esistenza ed attivazione di determinati servizi, senza tuttavia poter assicurare la loro adeguata diffusione sul territorio nazionale.

L'orizzontalità del meccanismo di finanziamento

Qualche breve ulteriore osservazione merita la natura esclusivamente orizzontale del modello di FSC vigente. L'orizzontalità del sistema rende quasi direttamente quantificabili ed osservabili i flussi redistributivi tra ciascun Comune e gli altri. Si crea così una partizione fra enti che beneficiano del sistema, enti che si trovano in una condizione di neutralità o quasi-neutralità ed enti che invece risultano penalizzati.

Nel 2018 e nel 2019 i Comuni RSO che ricevono risorse dal fondo sono 4.326, mentre i Comuni che contribuiscono sono 2.280. Tra questi ultimi 1.070 enti contribuiscono in misura superiore alla quota di alimentazione (c.d. enti *incapienti*), risultando titolari di una spettanza FSC negativa: per questi enti, in altre parole, la dimensione dei gettiti

 $^{^5}$ Legge delega 42/2009, art. 2, comma 2, lett. z.

standard è più elevata del totale delle risorse che spettano ed è quindi richiesto un versamento aggiuntivo, oltre alla ordinaria trattenuta IMU.

Ovviamente, la misura in cui ciascun ente beneficia e contribuisce al riparto è molto variabile. Nel FSC 2018, il range di variazione del trasferimento netto⁶ in termini pro capite va da -3.404 a +1.804 euro, mentre l'analogo range calcolato in termini percentuali della capacità fiscale standard va da -80% a +434%. La figura 10 riporta lo scatter plot⁷ della distribuzione dei trasferimenti netti di ciascun Comune, calcolati sia in termini pro capite sia in percentuale della propria capacità fiscale, in funzione della popolazione comunale. Le osservazioni sono pesate per la capacità fiscale standard pro capite (dimensione dei cerchietti).

Come si evince dalla figura 10, c'è un significativo numero di Comuni che sopportano un costo relativamente molto elevato della redistribuzione, sia in termini pro capite (trasferimento netto negativo superiore in termini assoluti di 250 euro pro capite) che in percentuale della rispettiva capacità di entrata standard (trasferimento netto negativo superiore al 40% del totale della capacità fiscale).

Mentre i flussi redistributivi sono facilmente quantificabili e osservabili da parte degli enti, non sono tuttavia cosi facili da spiegare alla propria cittadinanza da parte degli amministratori, che spesso lamentano che una parte consistente dei gettiti richiesti attraverso i tributi locali viene portata altrove. È evidente che l'intera operazione necessita di un elevato grado di condivisione da parte dei diversi attori comunali, che ne devono poter percepire una caratteristica di intrinseca equità. Si tratta di un principio che evidentemente esula da quelli strettamente economico-contabili e che allo stesso modo sfugge ad una categorizzazione di tipo giuridico-amministrativo. Nondimeno è un requisito fondamentale affinché il meccanismo possa continuare ad essere uno strumento centrale di governo della finanza locale.


Questo eccesso di orizzontalità è oggi uno dei molti elementi che concorrono ad alimentare un diffuso sentimento di insoddisfazione verso il sistema perequativo fin qui messo in atto. L'incompletezza del sistema, la sua totale orizzontalità, l'attuazione intervenuta in un periodo di forti restrizioni finanziarie e di continui cambiamenti dell'assetto tributario, hanno messo a dura prova il livello di compliance che sinora si è riusciti ad assicurare al sistema. Appare quanto mai necessario rivedere i fondamenti della perequazione e dotarla di obiettivi e risorse più adeguati alle aspettative, innanzitutto attraverso l'inserzione di una misura di livello essenziale di prestazione, così da sfuggire ai rischi di arretramento del governo della finanza locale su criteri dai quali tutti hanno reputato opportuno allontanarsi.

⁷ Dallo *scatter plot* sono stati esclusi circa il 5% dei comuni con i valori molto sbilanciati rispetto al resto della popolazione comunale.



⁶ Il trasferimento netto è la spettanza FSC, prima del rimborso TASI, al netto della quota di alimentazione.

Figura 10. Redistribuzione dei gettiti standard comunali, FSC 2018 netto Valori in euro pro capite e % della capacità fiscale standard)



peso: Capacità fiscale standard pro capite

Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero dell'Interno e Ministero dell'economia e delle finanze





19/74/CR9/C2

POSIZIONE SUL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019 (DEF)

La convocazione dell'odierna Conferenza giunge ad approvazione avvenuta della risoluzione di parere al DEF da parte del Parlamento. Si sottolinea che anche lo scorso anno si è verificata tale situazione, si richiama pertanto la necessità di rispettare i tempi previsti dalla legge per le consultazioni.¹

Le Regioni ricordano i temi già illustrati alle Commissioni riunite Bilancio del Senato e della Camera il 15 aprile scorso in occasione dell'audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul DEF 2019:

1. Gli Accordi fra il Governo e le Regioni a statuto ordinario, per la prima volta funzionali alla stesura della legge di bilancio 2019 del 15 ottobre 2018: per le materie extra – sanità (prima della presentazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri) e del 1° dicembre 2018: in materia sanitaria («passaggio» fra Camera e Senato).

Tali accordi sono intervenuti su una situazione a legislazione vigente che prevedeva un contributo alla finanza pubblica per la manovra 2019 – 2021 delle Regioni a statuto ordinario pari a circa 14 miliardi per il 2019 e 2020, in parte già coperti con precedenti accordi fra Stato e Regioni.

in termini di indebitamento netto e SNF	2019	2020
Contributo alla finanza pubblica (manovre anni 2014 - 2018)	9.696,20	9.696,20
legge 205/2017 c.776	-200,00	-200,00
sentenza Corte Costituzionale n. 103/2018		-750,00
tagli da coprire	9.496,20	8.746,20

ULTERIORI CONTRIBUTI ALLA MANOVRA		
contributo sul pareggio di bilancio (passaggio dal patto di stabilità al pareggio)	660,00	660,00
legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) - comma 392 rideterminazione del FSN	3.666,04	3.666,04
Fabbisogno Sanitario Nazionale: rideterminazione livello fabbisogno decreto MEF 5 giugno 2017 (da RSS a carico delle RSO)	604,00	604,00
rideterminazione del Fondo Nazionale Trasporti (taglio DL 50/2017 e copertura detrazione abbonamenti TPL)	155,44	156,44
TOTALE CONTRIBUTO DELLE RSO ALLA MANOVRA	14.581,68	13.832,68

¹ Art.7 Legge 196/2009 -

^{...3.} Il documento di cui al comma 2, lettera a) (cfr DEF), e' inviato, entro i termini ivi indicati (cfr 10 aprile), per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a).....



L'accordo del 15 ottobre 2018 ha permesso la copertura dei tagli delle RSO non ancora coperti per gli anni 2019 e 2020 che ammontavano a 2,496 miliardi di euro per il 2019 ed a 1,746 miliardi di euro per il 2020 (rideterminato in riduzione di 750 milioni dalla sentenza della Corte Costituzionale n.103/2018), attraverso la riqualificazione della spesa corrente in investimenti per la crescita. Ciò è avvenuto mediante lo "scambio" di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di spesa per investimenti «orientando» l'avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all'accelerazione degli investimenti pubblici.

	TOTALE	2019	2020	2021	2022	2023
Accordo Stato - Regioni	2.496,20	800	565,4	565,4	565,4	
15 ottobre 2018	1.746,20		343	467,8	467,7	467,7
	4.242,40	800,00	908,40	1.033,20	1.033,10	467,70

Si ricorda che l'equilibrio di bilancio in termini strutturali per le Regioni a statuto ordinario è già in vigore dalla legge di stabilità 2015.

2. Realizzazione dell'obiettivo di finanza pubblica richiesto alle regioni a statuto ordinario dalla manovra pari ad un avanzo rispetto al pareggio di bilancio di 1.696,2 milioni di euro per il 2019 e di 837,8 milioni di euro per il 2020 equivalente a circa lo 0,09 % e lo 0,04% del PIL nazionale rispettivamente per il 2019 e 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
avanzo (milioni) RSO	1.900	1.974	2.300	1.696	838
pari al %PIL	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,04%

3. Salvaguardia integrale dei trasferimenti alle regioni, innanzitutto sulle «Politiche sociali»

Trasferimenti salvaguardati

	staziamento 2019	stanziamento 2020
SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	103.000.000,00	103.000.000,00
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	8.343.960,00	8.343.960,00
SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00	14.162.135,00
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	10.000.000,00	10.000.000,00
FONDO INQUILINI MOROSI	46.100.000,00	9.500.000,00
FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	280.958.592,00	280.958.592,00
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	450.000.000,00	450.000.000,00
FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	492.706.047,00	250.000.000,00
TOTALE TRASFERIMENTI A DISPOSIZIONE DELLE RSO	1.405.270.734,00	1.125.964.687,00
altri tagli su TPL e/o FSN	1.090.929.266,00	620.235.313,00

 Sblocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2021 in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018



Le regioni richiamano l'impegnativo programma di investimenti previsto dalla legge di bilancio 2019 che prevede per le Regioni a statuto ordinario investimenti pari a 8 miliardi circa fra il 2019 e il 2033 a cui si aggiungono quelli del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti incrementato da 24 a 28 mld (anni 2021 – 2033) e le risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica: 350 milioni (anni 2019 – 2021)

milioni	totale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
c.843 investimenti sostituzione tagli regioni e sentenza CC 103/2018	2.496,20	800,00	565,40	565,40	565,40											
	1.746,20		343,00	467,80	467,70	467,70									4	
c. 134 assegnazione regioni messa in sicurezza edifici e territorio	3.195,00			135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	270,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	360,00
di cui almeno 70% comuni	2.236,50			94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	189,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	252,00
c. 844 - Premialità RSO	650,00			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE	8.087,40															

Ai fini delle prossime manovre di bilancio le regioni propongono in relazione alle seguenti tematiche:

Investimenti

- a) in linea con quanto previsto dal DEF 2019 «.....Con una spinta sul fronte degli investimenti che li porterebbe dall'1,9% del Pil del 2018 al 2,5% del Pil nel 2022 e nella consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita, il Governo intende agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti dell'economia.», un Accordo strutturale che esalti il ruolo regionale di «hub» nello sviluppo e quello della sinergia con gli enti locali, comuni e province, per la crescita e la realizzazione degli investimenti, al fine di accelerare gli investimenti, sfruttare tutte le risorse a disposizione in modo efficiente ed efficace e rispondere prontamente alle necessità del territorio e per il miglioramento del rapporto Deficit/PIL;
- b) si richiama la necessità di incentivare e velocizzare la realizzazione degli investimenti anche tramite la semplificazione delle procedure amministrative e di certificazione pur garantendo trasparenza e correttezza delle norme contabili vigenti;
- c) verificare in occasione della predisposizione della legge di bilancio 2020, la possibilità di anticiparne l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Sanità

Urgente accordo per il nuovo patto salute 2019 -2021, ove affrontare in particolare i seguenti temi:

- responsabilità, impegni e modalità attuative in condizioni di reciprocità (Stato Regioni);
- . revisione dei meccanismi di controllo analitico dei processi e dei costi di singoli fattori produttivi;
- governance del SSN, dei ruoli e dei rapporti tra gli attori istituzionali coinvolti;
- normativa Commissariamenti ad acta delle Sanità regionali;
- quadro di risorse finanziarie certe e disponibili;
- formazione, qualificazione e valorizzazione del capitale umano.



- a) Fondo Nazionale Trasporti: anche alla luce dell'approvazione da parte del Parlamento della risoluzione di approvazione al DEF 2019 che richiama l'impegno del Governo a "f) a prevedere l'individuazione, in sede di legge di assestamento al Bilancio 2019, delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, momentaneamente rese indisponibili a legislazione vigente al fine di fare fronte a specifiche esigenze economico-contabili;", le Regioni sollecitano una soluzione per salvaguardare la certezza delle risorse e i tempi di erogazione del FNT alle aziende di trasporto pubblico locale, ricordando che l' Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 ottobre 2018 prevedeva la salvaguardia dei trasferimenti compresi il FNT a fronte dell'impegno regionale al concorso degli obiettivi di finanza pubblica che avviene "senza ridurre i trasferimenti regionali in settori sensibili, quali, tra l'altro, le politiche sociali, il Fondo Nazionale Trasporti e il Fondo Sanitario Nazionale." L'assenza di soluzione a questa tematica determina l'impossibilità di rispettare i contratti sottoscritti con le aziende si trasporto locale nonché il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori. (ODG della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 17 aprile 2019);
- b) più in generale si richiama la necessità di stabilizzare le risorse del Fondo Nazionale Trasporti e un piano e di affrontare i temi aperti sui criteri di riparto del Fondo trasporto pubblico locale attesa l'inapplicabilità dell'art 27 del Decreto legge 50 /2017

Fiscalità

- a) si richiama la necessità di dare attuazione alla disposizione della legge 42/2009 (art.2, comma 2 lett.t)) in materia di compensazione finanziaria per interventi statali su basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali², a riguardo si segnala l'esigenza di recupero dei mancati incassi delle regioni derivanti dalla "rottamazione delle cartelle esattoriali" per importi inferiori a 1.000 euro;
- b) si evidenzia l'esigenza di riavviare e coinvolgere ulteriormente le Regioni nel processo di recupero dell'evasione fiscale in particolare sul gettito dell'IVA (manca il Decreto attuativo più volte richiesto dalle Regioni).

Attuazione del d.lgs.68/2011: È urgente il completamento del percorso di attuazione del D. Lgs 68/2011 per dar forza all'autonomia finanziaria delle Regioni; il tavolo previsto dalla legge 205/2018 non si è ancora riunito.

In questo senso si rende opportuno sollecitare la conclusione dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (di cui la Conferenza Unificata svolge azione di segreteria tecnica), riguardante il rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo aggiornando un precedente report del 2014 (Cfr. art. 24 del DL 50/2017).

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;



² Legge 42/2009, art.2, comma 2

Misure per l'abbattimento del debito delle Amministrazioni Pubbliche: semplificando le norme tese a ridurre l'impatto così da facilitare l'anticipazione della estinzione (modifica dell'art. 45).



Insularità

Tema centrale nelle politiche di coesione, investe oltre 7 milioni di italiani la più alta percentuale di cittadini insulari nell'UE, con una particolare sottolineatura in relazione all'adozione di misure compensative della condizione di insularità della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori. Occorre, quindi, una programmazione strategica del ruolo che ricoprono le due grandi Regioni insulari nello sviluppo del Sud sulle quali gravano i costi dell'insularità sia in termini di disagio economico, che di ritardo di sviluppo oltre a enormi svantaggi competitivi anche alla luce degli orientamenti della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2019, assumendo quindi particolare rilievo la spesa di investimento e il tema dei Fondi comunitari che debbono avere una funzione di addizionalità e non sostitutiva.

In conclusione le Regioni e le Province autonome auspicano che lo spirito di leale collaborazione e il metodo di lavoro proficuo utilizzato per il confronto possa essere replicato per tutti i prossimi provvedimenti di finanza pubblica riguardanti il comparto regioni.

Roma, 9 maggio 2019







Audizione presso la Commissione Bilancio Senato della Repubblica

Documento di Economia e Finanza 2019

Premessa

Il Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo fotografa un Paese fermo, alle prese con una situazione di criticità economica, condizionata dalla fragilità che interessa genericamente l'Unione Europea.

Così, a fronte di una crescita tendenziale che nella Nota di Aggiornamento al DEF dell'ottobre scorso era stata prevista all'1%, il Documento di Economia e Finanza per il 2019 individua invece nello 0,1% la previsione di crescita di fine anno.

Il Governo prende dunque atto della mancata crescita e delle conseguenze sul rapporto tra debito/PIL.

"La previsione di crescita tendenziale è stata ridotta allo 0,1% per l'anno in corso, in un contesto di debolezza economica internazionale che il Governo ha fronteggiato mettendo in campo due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti (il dl crescita e il dl sblocca cantieri) che dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello di Pil programmatico dello 0,2%, che salirebbe allo 0,8% nei tre anni successivi."

"È prevista una salita del rapporto debito/PIL – sino al 132,6% - già moderatamente aumentato lo scorso anno, anche nel 2019, mentre per i prossimi anni resta l'obiettivo di una significativa riduzione, con il debito vicino al 129% del PIL nel 2022."

Nel programma di stabilità il Governo afferma di agire su più fronti per incrementare la produttività di diversi comparti dell'economia anche con "una spinta sul fronte degli investimenti pubblici che li porterebbe dal 2,1% del Pil del 2018 al 2,6% del Pil nel 2022 e nella consapevolezza che le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita".

Le politiche di spesa corrente e di investimento programmate, tuttavia, presuppongono una copertura non molto sicura, poiché si fa affidamento su introiti da privatizzazioni e di vendita di beni pubblici per circa 18 miliardi di euro e su tagli alla spesa pubblica per circa 6 miliardi di euro che dovrebbero arrivare da un'azione di spending review non chiaramente definita, che dovrebbe poggiare su tagli alle amministrazioni centrali e alle partecipazioni pubbliche.

2. LA SPENDING REVIEW

Occorre chiarezza rispetto ai tagli alle operazioni di spending review, che il DEF quantifica in 6 miliardi di euro.

Corre l'obbligo, a questo proposito, di ricordare come le Province siano state destinatarie di ingenti tagli alle risorse proprie, e ciò ancor prima del riordino istituzionale definito dalla legge n. 56/14. Infatti, dal taglio di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2014, si è arrivati a 2,6 miliardi nel 2019. La già precaria situazione degli equilibri di parte corrente, sebbene faticosamente mitigata negli ultimi mesi, non può sostenere ulteriori tagli, né nell'anno in corso né in quelli a venire. Come lo stesso DEF conferma, i consumi intermedi delle Province sono stati fortemente contratti dalle manovre di

spending review degli ultimi anni, con effetti deleteri sulla qualità e quantità dei servizi erogati alle collettività amministrate.

Ecco perché è apprezzabile che l'operazione di revisione della spesa venga operata a livello di amministrazioni centrali, <u>ma questa non può e non deve avere riflessi sulle risorse assegnate agli</u> enti locali.

Le riduzioni di spesa previste dalla legge di bilancio 2018 a carico dei singoli Ministeri, così come monitorate al 31.12.2018, inducono ad una importante valutazione sia in termini di efficacia delle misure, sia in termini di modalità di attuazione delle stesse da parte dei singoli dicasteri.

Ciò in relazione a quanto contenuto nel Documento in esame, nel quale si prefigurano le riduzioni di spesa a carico di ciascun Ministero per gli anni a venire: nel rappresentare il quadro degli andamenti dei risparmi conseguiti o meno da parte delle Amministrazioni centrali, si dimostra nei fatti una certa difficoltà a contrarre spesa corrente, nonostante i capitoli oggetto di riduzione siano stati individuati dai Ministeri medesimi in sede di presentazione della legge di bilancio. E la clausola di salvaguardia prevista dal comma 1118, art. 1 della legge n.145/2018, che ha congelato ulteriori 2 miliardi di euro, sempre a carico dei Dicasteri, sembra destinata ad essere confermata in sede di assestamento: non è però accettabile, come invece avvenuto nel corso del 2019, ribaltare queste riduzioni di spesa sugli enti locali. Le Province e le Città Metropolitane, infatti, si sono viste ridurre per l'anno in corso oltre 14 milioni, su 21 destinati agli enti locali, a valere su contributi specifici del Ministero dell'Interno assegnati per legge e già oggetto di riparto attraverso vigenti decreti ministeriali ed interministeriali.

Peraltro, queste riduzioni sono state definite in via autonoma dal Ministero dell'Interno senza alcuna preventiva concertazione con gli enti destinatari dei tagli. Una modalità questa, non solo censurabile sotto il profilo della leale collaborazione istituzionale, ma foriera di potenziale contenzioso tra amministrazione centrale ed enti locali, senza contare gli effetti concreti sugli equilibri di bilancio delle Province.

3. GLI INVESTIMENTI PUBBLICI PER LA RIPRESA

Il DEF 2019 attesta il contributo che gli Enti locali, Province e Comuni, sono stati chiamati in questi anni a garantire alla qualificazione della spesa pubblica.

Il documento infatti evidenzia come diminuisce si riduce la spesa per l'acquisto di beni e servizi (- 663 milioni, -2,1%), quella per interessi (-17 milioni, -0,7%) e la spesa per il personale, mentre resta stabile la spesa in conto capitale (+13 milioni, +0,1%).

Nel dettaglio, nel confronto tra gli anni 2017 e 2018 dei dati SIOPE, emerge chiaramente il profilo delle nuove Province quali Enti virtuosi e vocati allo sviluppo locale.

In particolare, tra il **2017 e il 2018** è proseguita l'azione di qualificazione della spesa, considerato che la spesa corrente delle Province è diminuita di oltre **300 milioni**, il **6,4% in meno**. Una performance non eguagliata dagli altri enti locali, anzi: la spesa corrente dei Comuni scende dello -1,1% e quella delle Città metropolitane addirittura aumenta di un +8,17%.



Per contro, la spesa per investimenti delle Province, dopo sei anni di costante diminuzione tanto da avere toccato tra il 2011 e il 2018 un -60%, inizia a mostrare i **primi segni di ripresa**: i dati di confronto tra il primo bimestre 2018 – 2019 fanno infatti registrare **un +6%.**

Eppure, nonostante queste performance positive e a dispetto delle dichiarazioni del Governo rispetto all'intenzione di improntare l'azione economica al sostegno degli investimenti pubblici come leva per agire sulla ripresa della produttività, non rinveniamo nel DEF 2019 né nel PNR, interventi incisivi in grado di sostenere e promuovere questa azione.

In particolare, nonostante i diversi riscontri avuti nelle sedi di confronto ufficiale con il Governo, il ruolo delle Province come volano degli investimenti locali resta inespresso, poiché non supportato né con adeguate risorse né con normative di semplificazione e qualificazione.

Gli investimenti pubblici, dunque, sembrano restare ancorati al solo duopolio Governo – Regioni, chiusi in un sistema che evidentemente, considerati i risultati e le stime di crescita, non è in grado di offrire effetti immediati, di cui invece avrebbe bisogno il Paese per ricominciare a crescere.

Occorre invece che tra gli obiettivi programmatici del DEF per l'azione di governo del prossimo triennio, trovi piena condivisione il tema della forte responsabilizzazione delle Autonomie locali, Comuni e Province, quali strumento di gestione diretta e indiretta degli investimenti pubblici territoriali.

Appare utile ricordare in questa sede come, a seguito di sollecitazioni avute dal Governo - Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell'Economia - l'UPI abbia effettuato in questi mesi una puntuale ricognizione delle opere infrastrutturali relative sia alla viabilità (vedi tab. 1) sia agli edifici di scuola secondaria superiore in gestione (vedi tab.2), che hanno determinato la fotografia del fabbisogno del Paese sia in termini di urgenze, sia in termini di necessità finanziaria, sia, soprattutto, rispetto alla disponibilità di progetti per opere immediatamente cantierabili nel 2019 e nel 2020.

Tab. 1 Progetti viabilità (strade, ponti, viadotti, etc) Province aggregati per Regioni

REGIONE	Numero	Cantierabile nel 2019	Cantierabile nel 2020	COSTO 2019	COSTO 2020	TOTALE
PIEMONTE	76	23	53	28.713.000	131.743.800	160.456.800
LOMBARDIA	187	69	118	63.080.794	553.539.987	616.620.781
VENETO	78	26	52	9.468.320	72.365.031	81.833.351
LIGURIA	101	26	75	9.441.800	32.699.395	42.141.195
TOSCANA	147	31	116	12.296.238	83.824.614	96.120.852
EMILIA ROMAGNA	189	22	167	12.491.822	410.108.666	422.600.488
MARCHE	169	100	69	29.593.640	28.490.450	58.084.090
ABRUZZO	139	28	111	37.320.000	101.130.215	138.450.215
UMBRIA	26	1	25	192.000	26.979.710	27.171.710
LAZIO	202	80	122	21.871.436	77.454.606	99.326.042
CAMPANIA	96	77	19	149.237.163	110.854.082	260.091.245
MOLISE	57	8	49	1.947.000	23.933.790	25.880.790
BASILICATA	19	10	9	24.380.000	55.660.000	80.040.000
PUGLIA	121	86	35	119.044.891	130.848.000	249.892.891
CALABRIA	105	43	62	41.992.801	133.125.338	175.118.140
TOTALI	1.712	630	1.082	561.070.907	1.972.757.688	2.533.828.595



Tab. 2 Edilizia scolastica scuole secondarie superiori: progetti Province aggregati per Regioni

REGIONE	Numero	TOTALE
PIEMONTE	88	258.458.703
LOMBARDIA	107	207.884.507
VENETO	18	18.457.974
LIGURIA	21	17.428.213
TOSCANA	115	388.689.915
EMILIA ROMAGNA	107	301.306.580
MARCHE	37	139.747.349
ABRUZZO	12	65.408.422
UMBRIA	48	6. 878.609
LAZIO	31	42.776.725
CAMPANIA	26	98.023.527
MOLISE	20	34.616.739
BASILICATA	15	27.275.300
PUGLIA	82	273,461.490
CALABRIA	35	90.602.079
TOTALI	762	1.971.016.137

Quanto al dato sui progetti per la messa in sicurezza degli edifici delle scuole secondarie superiori, questo fa riferimento al quadro attestato dal **DM 615/18 del MIUR** e si riferisce ai progetti risultati ammissibili nei bandi regionali del Fondo Triennale per l'edilizia scolastica 2018 – 2020.

Dei 762 progetti riportati in Tabella, solo 170 risultano finanziati nel 2018, per un importo totale di 284 milioni 591 mila euro.

Restano dunque senza finanziamento, pur essendo pronti per essere immediatamente cantierati, gli interventi per mettere in sicurezza **592 scuole secondarie superiori**, per una spesa di **1 miliardo 686 milioni**.

4. IL DECRETO "CRESCITA" E IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI" NEL DEF 2019

I due attesi decreti , i cosiddetti "Crescita" e "Sblocca cantieri" - che costituiscono il nucleo centrale del PNR, e perfino le stesse basi di questo DEF 2019 - decreti, tra l'altro, di cui ancora non abbiamo completa verifica - non sembrano contenere misure economiche o normative, tali da dare assicurare una volontà di rilancio degli investimenti locali e di accoglimento delle principali richieste che l'UPI ha portato al Governo per rispondere alle urgenti esigenze di investimento delle Province sulle strade e sulle scuole secondarie superiori.

Per quanto ci è dato infatti di conoscere, considerando quanto sui due decreti è riportato nel DEF 2019, appare plausibile che nei due decreti non sarà presente alcun riferimento agli investimenti per la messa in sicurezza di ponti, strade e scuole secondarie superiori, né provvedimenti normativi che introducendo procedimenti di semplificazione, valorizzerebbero il ruolo delle Province nella gestione degli investimenti locali.

Riteniamo pertanto necessario ribadire anche in questa sede, le richieste prioritarie e le principali proposte dell'UPI per consentire alle Province di partecipare alla ripresa degli investimenti sul territorio e contribuire così alla crescita economica del Paese:

- L'assegnazione, per gli anni 2019 e 2020 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni per la realizzazione di 630 progetti nell'anno 2019 e 1,9 miliardi per la realizzazione di 1.082 progetti nell'anno 2020, interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali così come indicati dagli esiti del monitoraggio UPI.
- 2. L'esclusione dell'ANAS dal novero degli enti che beneficeranno delle risorse previste dalla legge di bilancio 2019-2021 per gli interventi di messa in sicurezza dei Ponti ricadenti nel bacino del PO, pari a 250 milioni complessivi per gli anni 2019-2023. Gli stanziamenti previsti nel contratto di programma 2016-2020 sono più che sufficienti a garantire le attività di ANAS sulla rete viaria di competenza, mentre la rete viaria provinciale sconta un fabbisogno manutentivo assai più elevato: la rilevazione operata da UPI ai fini del comma 891 della L.145/2018 ha fatto emergere un fabbisogno di 584 milioni per 432 ponti che interessano 27 Province del bacino del Po.
- 3. L'assegnazione per gli anni 2019 e 2020 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di 1,6 miliardi di euro (di cui 500 milioni nell'anno 2019 e 1,1 miliardi nell'anno 2020) per la realizzazione dei 592 progetti cantierabili inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle scuole secondarie di secondo grado, con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili ai sensi del DM 615/2018, non finanziati da risorse statali regionali o comunitarie.
- 4. L'accelerazione delle procedure di assunzione delle 120 unità di personale tecnico qualificato, assegnato alle province dalla legge di bilancio 2019, all'articolo 1, comma 166, prevedendo che siano le Province stesse ad assumere tale personale, al di fuori dei loro limiti assunzionali. Tale accelerazione delle procedure di assunzione nelle Province è finalizzata a favorire da subito, fin dal 2019, il rafforzamento delle loro capacità amministrative in materia di progettazione, aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici a livello locale, a beneficio del rilancio dell'economia di tutto il Paese.
- 5. L'abrogazione del limite di spesa sulla dotazione organica delle Province previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 190/14, una norma che è stata concepita nella prospettiva di una progressiva riduzione del personale delle Province, in vista della loro abolizione come enti previsti in Costituzione.



5. LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE PROVINCE NEL PNR

Il decreto-legge 91/18 di proroghe legislative ha previsto l'istituzione di un "tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni" che dovranno essere tradotte in norme legislative dal Governo.

Si tratta dunque di un lavoro molto complesso, che vede impegnati Governo e Autonomie locali in un'opera di riflessione, condivisione e riscrittura delle norme.

Di questo impegno, non si riscontrano tracce nel Programma Nazionale delle riforme, che trascura completamente la indispensabile opera di riordino delle Province (e delle Città metropolitane) quali istituzioni costitutive della Repubblica, a cinque anni esatti dalla riforma che ne ha minato fortemente la stabilità, che è stata richiesta all'Italia anche dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione del 17 ottobre del 2017.

Si tratta di una riforma strutturale che consentirebbe di rendere più semplice e funzionale la pubblica amministrazione italiana, come richiesto da diversi organismi internazionali, attraverso il consolidamento e l'ampliamento delle funzioni fondamentali di Province (e Città metropolitane), la ricostruzione di organi di governo che rispondano direttamente ai cittadini e alle comunità territoriali, la revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali per dare certezza all'organizzazione e funzionamento delle istituzioni della Repubblica più vicine ai cittadini e alle imprese.

Una seria riforma dell'ordinamento delle Province (e delle Città metropolitane) costituisce infatti il presupposto per la semplificazione di tutta l'amministrazione pubblica a livello territoriale, poiché è possibile ed economicamente utile ricondurre a queste istituzioni costitutive della Repubblica funzioni e risorse che oggi sono disperse in strutture e organismi non sottoposti ad un controllo democratico (ATO acqua e rifiuti, Enti e Sovrastrutture, Consorzi, etc..), eliminando le sovrapposizioni di competenze e riducendo i costi di struttura e gli sprechi, a beneficio dei cittadini e dei territori.

La ricostruzione di una prospettiva certa per le Province (e le Città metropolitane) dal punto di vista istituzionale può consentire di valorizzare le iniziative di razionalizzazione della spesa e di miglioramento degli acquisti a livello locale (che nel complesso ammontano a circa 40 miliardi di euro) attraverso la creazione di **Stazioni Uniche Appaltanti** provinciali e metropolitane che si pongano a servizio di tutti gli enti locali del territorio, a partire dai comuni più piccoli, per favorire una gestione più efficace degli appalti pubblici e la ripresa degli investimenti a livello locale, come vero volano per la crescita di tutto il Paese.

Secondo l'ultimo **report dell'UPI**, 50 Province su 76 hanno formalmente costituito una Stazione Unica Appaltante e le restanti Province hanno comunque avviato attività propedeutiche alla sua costituzione. Nelle 50 Province, su un totale di 3.642 comuni, il **40**% ha aderito in convenzione alla Stazione Unica Appaltante (1.484).

Un dato confermato dal Centro Ricerche CRESME secondo cui le gare bandite dalle SUA delle Province e delle Città metropolitane per gli investimenti in opere pubbliche, che dalle 912 del 2016, per un importo di circa 950 milioni di euro, sono raddoppiate, arrivando a 1.850 nel 2018 per un totale di 2 miliardi 150 milioni.

A questo, attesta il CRESME, si aggiunge una costante qualificazione delle Stazioni Uniche Appaltanti delle Province e delle Città metropolitane considerato che il **24% di queste** gare- la maggioranzariguarda opere per importi tra i 15 e i 50 milioni, e il 40 % delle gare è espletato da Province e Città metropolitane per conto di Comuni o altri enti del territorio.

Segno che le SUA di Province e Città metropolitane sono evidentemente considerate strutture "qualificate" dai Comuni.

Il rafforzamento di queste strutture rappresenta dunque l'opportunità per migliorare la capacità di spesa e promuovere il rilancio degli investimenti degli enti locali.

